

Regolamento per il commercio su aree pubbliche

Titolo I - Norme comuni

Articolo 1 - Inquadramento normativo

1. L'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e le somministrazioni di alimenti e bevande sulle aree pubbliche sono regolati:

- a. dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 - Titolo X;
- b. dalla Legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1 - Capo III;

2. Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si richiamano le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali e specificatamente:

- a. la Legge 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
- b. l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. il Decreto Legislativo 26.05.1997 n.155;
- d. l'Ordinanza del Ministero della Sanità 02.03.2000;
- e. il Testo Unico delle leggi sanitarie;
- f. il Regolamento comunale di igiene.

3. Le norme specificate nei commi precedenti s'intendono qui espressamente ed integralmente richiamate.

Articolo 2 - Definizione

1. Per commercio su aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, come definite dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 114/98; tale attività può essere esercitata:

- a. su posteggi dati in concessione;
- b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 3 - Autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite a norma delle leggi vigenti.

2. L'autorizzazione di tipo A, per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, che abilita il titolare ad esercitare anche il commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Campania, è rilasciata dal Sindaco a norma dell'articolo 27 della Legge regionale n. 1/2000.

3. L'autorizzazione di tipo B, per il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante in tutto il territorio nazionale che abilita il titolare ad esercitare l'attività di vendita anche presso il domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago e lo abilita, altresì, alla partecipazione sia alle fiere che si svolgono nell'ambito della Regione Campania, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale è rilasciata dal Sindaco, a norma dell'articolo 28 della Legge regionale n. 1/2000, ai residenti e alle società che hanno sede legale nel Comune di Montella.

Articolo 4 - Rispetto delle norme igienico sanitarie

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari e bevande su aree pubbliche sono rilasciate, previo accertamento dell'autorità sanitaria territorialmente competente della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico sanitario, sulla base delle norme richiamate nel precedente articolo 1.

2. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo.

3. I libretti d'idoneità sanitaria di tutti gli addetti alla vendita ed alla manipolazione di alimenti devono essere regolarmente rinnovati e devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 5 - Uffici competenti

1. Il responsabile di tutti i procedimenti in materia di commercio su aree pubbliche è individuato nel Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune ed egli, in particolare, attraverso l'Ufficio Attività produttive, provvede:

- a. con il supporto del Settore Tecnico, alle rilevazioni previste dall'art. 24 della legge regionale n. 1/2000;
- b. al rilascio delle autorizzazioni di tipo A nei termini previsti dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2000;
- c. al rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo B ed alle autorizzazioni in caso di subingresso;
- d. nei termini previsti dal comma 8 dell'articolo 27 e dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 1/2000, alla conversione delle autorizzazioni rilasciate con la normativa preesistente ed al correlato rilascio delle concessioni di posteggio;
- e. a quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale n. 1/2000;
- f. a tenere lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche come previsto dall'articolo 43 della legge regionale n. 1/2000;
- g. alle comunicazioni previste dall'articolo 44 della legge regionale n. 1/2000.

2. Il responsabile in materia di vigilanza sul commercio su aree pubbliche è individuato nel Responsabile del Settore Vigilanza; in particolare, egli provvede, attraverso gli Agenti di Polizia Municipale, al controllo del rispetto delle norme in materia:

- a. di commercio su aree pubbliche;
- b. di igiene e sanità;
- c. di occupazione del suolo pubblico;
- d. di circolazione stradale.

3. Il responsabile del Settore Vigilanza acquisisce, attraverso gli Agenti di Polizia Municipale, le notizie sulle presenze e sulle assenze al mercato da riportare nello schedario

previsto nell'articolo 43 della legge regionale n. 1/2000.

4. Il Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo è responsabile di tutti i servizi organizzativi e manutentivi delle aree destinate a mercato, fiere, mostre-mercato e sagre. In particolare egli provvede, di concerto con il Settore Economico Finanziario ed il Settore Vigilanza, a quanto di propria competenza è previsto nel presente regolamento e nelle norme da esso richiamate.

Titolo II - Commercio in forma itinerante

Articolo 6 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita in tutto il territorio del Comune di Montella, ad eccezione delle aree individuate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **Allegato A** al presente regolamento.

2. Si richiama qui il limite all'esercizio dell'attività stabilito dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 ai sensi del quale, nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve.

3. La sosta è consentita per non più di quindici minuti nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

4. La distanza che ogni operatore deve rispettare, tra un luogo di sosta e un altro, non deve essere inferiore a metri 100.

5. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quant'altro.

Articolo 7 - Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

2. Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare al Comando di Polizia Municipale l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di colui o coloro che materialmente effettueranno le vendite. In caso di mancata comunicazione é prevista una sanzione pecuniaria di lire 500.000; in caso di recidiva la sanzione é triplicata.

Articolo 8 - Orario d'esercizio

1. Il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio in analogia agli orari di vendita delle attività commerciali in sede fissa.

Articolo 9 - Rilascio di nuove autorizzazioni

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante è curato dal Settore Economico Finanziario - Ufficio Attività produttive.

2. La richiesta, che deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98 e la scelta del settore o dei settori merceologici, deve essere inviata dall'interessato esclusivamente a mezzo raccomandata attraverso il servizio postale.

3. L'ufficio se verifica, in via prioritaria, che il richiedente non è già titolare di altra autorizzazione di tipo B e, in caso di richiesta di autorizzazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, che esistono tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di tutela igienico sanitaria, avvia l'istruttoria che deve concludersi con il rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

4. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste nei commi precedenti è rilasciata la nuova autorizzazione in caso di subentro nella titolarità di un'azienda, già autorizzata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisita nel rispetto delle norme vigenti da parte di un residente o da una società con sede legale nel Comune di Montella.

5. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 1/2000, prima dell'inizio dell'attività l'ufficio deve acquisire la prova, da produrre da parte dell'interessato anche mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, annotando i dati necessari sull'autorizzazione.

Titolo III - Commercio a posto fisso

Articolo 10 - Atto di conferma

1. Con deliberazione n. 49 del 30 giugno 1998, il Consiglio Comunale ha confermato ha confermato la tenuta delle seguenti attività di mercato, esistenti da tempo immemorabile:

- a. Mercato settimanale;
- b. Fiera dei Martiri;
- c. Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore;
- d. Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie;
- e. Mercatino natalizio e di fine d'anno.

2. Con deliberazione n. 72 del 21.12.1996 il Consiglio Comunale ha istituito la Mostra mercato dei prodotti tipici dell'Alta Valle del Calore e Sagra della castagna di Montella I.G.P.

Articolo 11 - Norme generali in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati di cui al comma precedente sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non sia deciso, per questi ultimi, l'affidamento a soggetto esterno.

2. Gli uffici preposti hanno l'obbligo di garantire, per quanto di propria competenza, il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico restano determinate sulla base delle disposizioni vigenti, fatte salve eventuali successive modifiche.

4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale.

5. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

6. Il Sindaco provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, a fissare le fasce orarie di scarico delle merci, d'allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, in ogni caso non inferiori a 60 minuti prima e dopo la fine delle vendite.

7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per l'effettuazione delle vendite, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

8. Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio, l'operatore concessionario è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio in quella giornata, decorsi 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

9. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, conseguenti alla concomitanza della normale giorno di mercato con una festivo.

10. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito degli autoveicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e del servizio di vigilanza.

11. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione di posteggio ed, eventualmente, l'autorizzazione sanitaria ed i libretti sanitari di tutti gli addetti, in originale, e la ricevuta del versamento delle tasse e/o canoni dovute al Comune, a richiesta degli organi di vigilanza.

12. L'esercente deve permettere il passaggio dei mezzi di emergenza, anche provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.

13. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito, gli esercenti e gli Agenti di Polizia municipale sono tenuti ad agevolarne il transito.

14. Lo spazio assegnato deve essere, a cura del concessionario del posteggio, completamente ripulito da ogni sorta d'ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita; i rifiuti devono essere inseriti nei sacchi forniti dal Comune e questi devono essere sistemati in maniera da agevolarne il recupero da parte degli operatori ecologici.

Articolo 12 - Norme generali per l'utilizzo del posteggio

1. I concessionari non possono occupare, in alcun modo, superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza, il concessionario deve lasciare sempre ben visibile il numero assegnato al suo posteggio; a tal fine il Comune può decidere di assegnare idonea tabella che deve essere esposta in maniera visibile nell'area di vendita.

2. La tenda posta a protezione del banco di vendita non può sporgere oltre 50 centimetri rispetto al limite del posteggio e deve, inoltre, essere collocata in modo che nessuna parte di essa sia ad un'altezza inferiore a 2 metri dal terreno.

3. La merce in esposizione non può sporgere oltre il perimetro del banco di vendita.

4. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 centimetri rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. E' consentita la deroga esclusivamente nel caso in cui le barriere siano destinate a proteggere le merci dagli agenti atmosferici e, in ogni caso, soltanto per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

7. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, persone, al patrimonio pubblico o di privati.

Articolo 13 - Norme generali per la vendita

1. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

2. Gli operatori, secondo la specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

4. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", purché il volume delle emissioni sonore sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi ed agli utenti.

Articolo 14 - Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche

1. Lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche, tenuto dall'Ufficio Attività produttive nelle forme e con il contenuto stabilito dall'articolo 43 della Legge Regionale n. 1/2000, è a disposizione per la consultazione di quanti vi abbiano interesse, ai sensi delle norme in materia d'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Capo I - Disciplina per lo svolgimento del mercato settimanale

Articolo 15 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

2. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico,

Allegato B al presente regolamento, sono così stabiliti:

a. tipologia: mercato nel quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari;

b. periodicità: settimanale;

c. ubicazione: Corso Europa, Via Venezuela, Via Francia;

d. superficie complessiva: mq. 8.000;

e. tipologia dei posteggi: area scoperta;

f. superficie complessiva dei posteggi mq. 3.277;

g. numero dei posteggi: 86 di cui

➤ 76 riservati ai titolari di autorizzazione di tipo A;

➤ 10 riservati ai produttori agricoli

3. La planimetria Allegato B riporta:

a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione di tipo A e dei posteggi riservati ai produttori agricoli;

c. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;

d. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Articolo 16 - Giorno ed orario di svolgimento

1. Il mercato settimanale si tiene nella giornata di giovedì, salvo il caso in cui essa coincida con una festività, nel qual caso, di norma, il mercato non si svolge; è facoltà del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, di autorizzare, con propria ordinanza, l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso, dandone ampia e tempestiva informazione ai cittadini ed agli operatori commerciali.

2. Le vendite iniziano entro le ore 7,30 e terminano entro le ore 13,30; il Sindaco, in particolari ed eccezionali circostanze, con apposita ordinanza, può stabilire deroghe ai normali orari di vendita. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate.

3. I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire da 30 minuti prima e devono occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi all'orario d'inizio delle vendite.

4. I concessionari di posteggio non presenti allo scadere dell'ora stabilita dal precedente comma non possono più accedere al mercato della giornata e sono considerati assenti.

5. Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati, devono contattare, entro i 30 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio delle vendite, gli Agenti di Polizia Municipale per la firma dell'apposito registro.

6. Un Agente di Polizia Municipale deve stazionare in Piazza Palatucci allo scopo di acquisire le firme del registro di presenza degli spuntisti e riscuotere il corrispettivo della concessione giornaliera, rilasciandone apposita ricevuta.

Articolo 17 - Criteri per la concessione dei posteggi

1. I criteri per la concessione dei posteggi disponibili sono stabiliti dall'articolo 41 della legge regionale n. 1/2000 e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/98; tali norme s'intendono integralmente richiamate.

2. La concessione ha durata decennale ed è rinnovabile.

3. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolato dall'articolo 29, comma 4, lettera b, del Decreto Legislativo n. 114/98.

4. La revoca o la decadenza del posteggio è regolata dall'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114/98.

5. Ai sensi dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 1/2000, il Sindaco può rilasciare, ai residenti o alle aziende con sede legale nel Comune, autorizzazioni stagionali riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centoottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 18 - Trasferimento della concessione dei posteggi

1. Il trasferimento della concessione dei posteggi è regolato dall'articolo 42 della legge regionale n. 1/2000 che qui si richiama integralmente.

2. In caso di trasferimento la concessione di posteggio mantiene il termine di scadenza di quella originaria.

Articolo 19 - Canoni per la concessione dei posteggi - Norma di rinvio

1. Il Comune si riserva di applicare i canoni di posteggio, previsti dall'articolo 46 della legge regionale n. 1/2000, nel momento in cui avrà dotato le aree di strutture e servizi.

Articolo 20 - Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 11 del Decreto Legislativo n. 114/98, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati, giornalmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato ed a parità di condizioni in base alla maggiore anzianità in termini d'esercizio ininterrotto dell'attività, così come desumibile dal certificato d'iscrizione al Registro delle ditte o delle imprese.

2. I posteggi liberi sono assegnati giornalmente sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente.

3. Nessuno può occupare il posteggio senza l'autorizzazione dell'Agente di Polizia Municipale preposto al servizio.

Articolo 21 - Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La disponibilità di posteggi riservati ai produttori agricoli è comunicata ai produttori assegnatari ed ai frequentatori occasionali privi di concessione.

2. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o di presentazione della denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

3. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto n. 48/1993, i titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità d'agricoltore, nei modi e nei termini previsti dalla norma richiamata, a decorrere dall'anno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla data di denuncia d'inizio d'attività.

4. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, a richiesta dell'interessato, potrà essere:

e. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

f. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180, salvo che non trattasi di mercati stagionali nel qual caso la validità della concessione è equiparata al periodo di svolgimento degli stessi.

Articolo 22 - Criteri d'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, per la giornata, al produttore agricolo, in possesso di certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, che abbia firmato, entro i 30 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita stabilito per gli operatori del

mercato, l'apposito registro finalizzato alla formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori.

2. Si richiama il disposto dell'articolo 20 - comma 3 - del presente regolamento.

Articolo 23 - Scambio di posteggio

1. Ai sensi del comma dell'articolo 41 della legge regionale n. 1/2000 è consentito lo scambio di posteggi assegnati fra operatori nell'ambito del mercato esclusivamente per posteggi situati nello stesso settore merceologico.

2. E', altresì, consentito lo scambio con un posteggio disponibile e non ancora comunicato alla Regione per la pubblicazione del Bando di concorso.

3. In caso di richieste concorrenti è applicato il criterio della priorità della domanda.

Articolo 24 - Revoca della concessione

1. I casi di revoca della concessione sono espressamente previsti dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98.

2. Allo scopo di evitare la revoca per decadenza per mancato utilizzo del posteggio, il titolare della concessione può giustificare, con comunicazione scritta da trasmettere all'Ufficio Attività produttive, le assenze al mercato.

3. Le uniche assenze giustificabili sono previste espressamente dalla norma richiamata nel precedente comma 1.

4. In ogni caso l'assenza dell'operatore commerciale non è conteggiata:

a) nei mercati anticipati o posticipati;

b) nel mercato ordinario, qualora, per effetto di cause non imputabili agli operatori, oltre il 50% dei concessionari di posteggio risulti assente o, se presente, non abbia allestito il punto di vendita.

Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria di spunta

2. Il posteggio libero per assenza del titolare è assegnato ad altro operatore, ai sensi dell'articolo 28 - comma 11 - del Decreto Legislativo 114/98, sulla base della graduatoria di spunta e per quella giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato, entro l'orario di cui all'articolo 13 - comma 7 - del presente regolamento, apposito registro.
3. La graduatoria di spunta è determinata dal numero di presenze nel mercato maturate da ciascun operatore.
4. Le assenze dei concessionari di posteggio e le presenze degli spuntisti, sono rilevate sul mercato da Agenti di Polizia Municipale; l'aggiornamento delle relative graduatorie è curato dall'Ufficio Attività produttive.
5. Le presenze in mercati straordinari, che non siano recuperi di mercati non svolti, non sono considerate valide ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di spunta.
6. L'assegnazione temporanea di posteggio deve avvenire nel rispetto del settore merceologico.

Articolo 26 - Commissione consultiva del mercato settimanale

1. E' istituita la Commissione di Mercato.
2. La Commissione di Mercato collabora con l'Amministrazione Comunale al buon funzionamento del mercato attraverso l'espressione di pareri, la formulazione di proposte e l'interscambio d'informazioni
3. La Commissione è composta da:
 - a. quattro rappresentanti dei concessionari di posteggio, di cui almeno uno alimentarista;
 - b. un rappresentante dei produttori agricoli;
 - c. un rappresentante degli spuntisti.
4. La Commissione Consultiva è costituita con elezione diretta da parte dei concessionari dei

posteggi nel mercato e dagli spuntisti che abbiano maturato, alla data fissata per le elezioni, almeno 90 presenze nel mercato.

5. Ogni categoria vota per la propria rappresentanza. Sono eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di preferenze, colui che vanta la maggiore anzianità di presenza nel mercato.
6. La Commissione dura in carica cinque anni ed, in ogni caso, decade con la decadenza del Consiglio Comunale.
7. E' compito del Responsabile del Settore Economico Finanziario, di concerto con il Settore di Vigilanza, con propria determinazione stabilire modi e tempi per l'elezione, predisporre le schede per ognuna delle categorie che compongono la Commissione, costituire il seggio elettorale, fissare le norme per lo scrutinio.
8. La determinazione di cui al comma precedente è notificata agli aventi diritto di voto almeno tre settimane prima della data fissata per le elezioni.
9. Il seggio elettorale deve essere ubicato nei pressi dell'area di mercato e in modo da garantire la segretezza dell'espressione di voto.
10. In caso di decadenza si procede alla surroga con il primo dei non eletti appartenente alla stessa categoria del componente decaduto.
11. Sono casi di decadenza:
 - a. la perdita della titolarità del posteggio;
 - b. la perdita della qualifica di spuntista.

Capo II - Disciplina per lo svolgimento di fiere, mostre mercato e sagre

Articolo 27 - Fiera dei Martiri: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta

dal Settore Tecnico, **Allegato C** al presente regolamento, sono così stabiliti:

- a. tipologia del mercato: fiera nella quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - b. periodicità di svolgimento: annuale;
 - c. ubicazione: Via del Corso, Via Dietro Corte, Piazza Matteotti, Via Principe di Piemonte, Largo dell'Ospizio, Corso Europa;
 - d. superficie complessiva: mq. 9.000;
 - e. tipologia dei posteggi: area scoperta;
 - f. superficie complessiva dei posteggi: mq. 4.500;
 - g. numero dei posteggi: 108, riservati a titolari di autorizzazione di tipo A.
2. La planimetria Allegato C riporta:
- a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Articolo 28 - Calendario della Fiera

1. La Fiera dei Martiri si svolge, annualmente, l'ultima domenica di agosto

Articolo 29 - Soggetti legittimati a partecipare

1. Alla Fiera dei Martiri possono partecipare i titolari d'autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale e gli agricoltori produttori diretti di cui alla legge n. 59/1963 e successive modificazioni in possesso di regolare certificato, rilasciato dal Sindaco del Comune ove si trova il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, dei prodotti posti in vendita.
2. Possono altresì partecipare alla fiera i titolari d'autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e nei limiti dei posteggi rimasti liberi.

Articolo 30 - Limitazione dell'area della fiera

1. Il Sindaco, per ragioni di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, può limitare o vietare la localizzazione dei posteggi nelle aree indicate nella planimetria Allegato C.
2. Con propria ordinanza il Responsabile del settore Vigilanza disciplina la circolazione nelle strade destinate alla fiera.
3. Il fronte espositivo della fiera non s'interrompe in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni e dei passi carrai.
4. Al fine di garantire ai residenti il diritto all'accesso ai loro immobili, i partecipanti alla fiera sono tenuti a mantenere il loro mezzo o banco espositivo ad almeno un metro di distanza dal confine delle abitazioni.
5. Tra un posteggio e l'altro deve intercorrere una distanza minima di ml. 0.50.

Articolo 31 - Aree espositive

1. Le aree immediatamente antistanti i negozi di vendita al dettaglio, nelle vie incluse nell'area di svolgimento della fiera, sono destinate ad attività espositiva.
2. I titolari degli esercizi commerciali interessati possono richiedere la concessione del suolo pubblico presentando una domanda entro il trentesimo giorno precedente la fiera.
3. La concessione è rilasciata per una superficie di lunghezza non superiore a quella del fronte del negozio e di profondità pari a quella dei posteggi per il commercio su area pubblica della stessa via.
4. Nel caso in cui le aree di cui al primo comma non siano richieste dai titolari degli esercizi, esse sono assegnate ai titolari d'autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi.

Articolo 32 - Superficie dei posteggi

1. Al fine di rendere possibile una razionale localizzazione dei posteggi, i richiedenti devono indicare nella domanda l'effettiva superficie che intendono occupare.

Articolo 33 - Domande di partecipazione

1. La domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco, deve essere trasmessa, esclusivamente attraverso il servizio postale, come lettera raccomandata, entro il trentesimo giorno precedente la data di svolgimento della fiera.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena d'inammissibilità:
 - a. le proprie generalità (nome, cognome, nazionalità, residenza, domicilio, ed eventuale recapito telefonico);
 - b. le tabelle merceologiche per le quali è abilitato;
 - c. la specificazione delle merci effettivamente vendute;
 - d. se abbia partecipato a precedenti edizioni della fiera;
 - e. l'effettiva superficie che intende occupare.
3. Alla domanda devono essere tassativamente allegati:
 - f. la ricevuta del versamento del contributo fiera; nel caso in cui la ricevuta non è stata allegata, l'Ufficio Attività produttive comunica al richiedente entità e necessità del versamento, comunque da acquisire entro il trentesimo giorno precedente la data di svolgimento della Fiera.
 - g. il certificato, anche in copia fotostatica, della Camera di Commercio attestante la data e il numero d'iscrizione al registro ditte, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
 - h. la copia dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 34 - Documenti necessari per far valere i titoli di priorità dei dante causa

1. Colui che è subentrato nella gestione o nella titolarità di un'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche acquista i titoli di priorità posseduti dal suo dante causa nell'assegnazione dei posteggi.

2. A tal fine il richiedente deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto nell'articolo precedente:

- a) il certificato di iscrizione, in originale, al registro ditte del dante causa;
- b) il certificato attestante il subingresso rilasciato dal Comune che ha emesso l'originaria autorizzazione.

3. Nel caso in cui il procedimento di subingresso sia pendente, il richiedente deve allegare alla domanda un certificato, rilasciato dal comune al quale è stata presentata la domanda, attestante che la pratica è in istruttoria.

4. Nel caso in cui l'originaria autorizzazione sia stata rilasciata dal Comune di Montella o la pratica di subingresso è pendente presso i suoi uffici, è sufficiente che nella domanda si faccia menzione di questa circostanza.

Articolo 35 - Concessione dei posteggi

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
2. La concessione del posteggio è personale ed è limitata al giorno di svolgimento della fiera.

Articolo 36 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati dal Settore Economico Finanziario - Ufficio Attività Produttive, con il supporto del Settore Tecnico, in ordine di priorità e nei limiti della disponibilità di posteggi, a:
 - a. titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale con il più alto numero di presenze nella fiera; in caso di parità a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività;
 - b. titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale che partecipano per la prima volta alla fiera in ordine di data di presentazione della domanda; in caso di parità a colui, tra questi, che vanta più lunga anzianità di esercizio dell'attività;

e sulla base degli stessi criteri a:

- c. titolari di autorizzazioni temporanee;
- d. produttori agricoli;

2. Il numero di presenze alla fiera è accertato d'ufficio in base agli atti relativi alle fiere tenute negli anni precedenti.

Articolo 37 - Oneri per la concessione del posteggio

1. La tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP) dovrà essere corrisposta dai partecipanti all'atto dell'assegnazione del posteggio ed in unica soluzione.

2. La mancata partecipazione alla fiera comporta la decadenza della concessione; le somme corrisposte sono incamerate a titolo di penale.

3. Il contributo per la partecipazione alla Fiera, versato da operatori non ammessi ad essa, viene restituito entro trenta giorni dallo svolgimento della Fiera stessa.

Articolo 38 - Graduatoria

1. Il Servizio Economico Finanziario - Ufficio Attività Produttive, sulla base dei criteri indicati nell'articolo precedente, procede alla formazione della graduatoria che, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera, deve essere comunicata agli ammessi con l'invito a presentarsi presso l'Ufficio per la scelta del posteggio; la scelta è operata, utilizzando la planimetria Allegato C indicata nell'articolo 27 precedente, in ordine di priorità di presentazione della domanda.

2. Eventuali reclami possono essere presentati, per iscritto, fino al quinto giorno precedente la data di svolgimento della fiera; l'accoglimento o il rigetto del reclamo deve essere comunicato all'interessato entro il giorno precedente quello di svolgimento della fiera.

Articolo 39 - Assegnazione di posteggi liberi

1. All'assegnazione dei posteggi rimasti liberi o non occupati dagli assegnatari si provvede direttamente nel giorno di fiera.

2. L'assegnazione è fatta dando precedenza a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nella fiera ed, in caso di parità o d'inapplicabilità del criterio, sulla base dell'anzianità di esercizio.

Articolo 40 - Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, Allegato D al presente regolamento, sono così stabiliti:

- a. tipologia del mercato: fiera nella quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
- b. periodicità di svolgimento: annuale;
- c. ubicazione: Via M. Cianciulli, Piazza G. Moscardiello, Via N. Clemente, Via Verteglia, Piazza degli Irpini;
- d. superficie complessiva mq. 6.000;
- e. tipologia dei posteggi: area scoperta;
- f. superficie complessiva dei posteggi: mq. 800, riservati ai titolari di autorizzazione di tipo A.

2. La planimetria Allegato D riporta l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

Articolo 41 - Festeggiamenti in onore della Madonne delle Grazie: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, Allegato E al presente regolamento, sono così stabiliti:

- a. tipologia del mercato: fiera nella quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - b. periodicità di svolgimento: annuale;
 - c. ubicazione: Via del Corso, Piazza Matteotti, Largo dell'Ospizio;
 - d. superficie complessiva mq. 6.500;
 - e. tipologia dei posteggi: area scoperta;
 - f. superficie complessiva dei posteggi: mq. 500, riservati ai titolari di autorizzazione di tipo A;
2. La planimetria Allegato E riporta l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

**Articolo 42 - Mercatino Natalizio:
localizzazione, caratteristiche dimensionali e
tipologiche**

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **Allegato F** al presente regolamento, sono così stabiliti:
- a. tipologia del mercato: fiera nella quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - b. periodicità di svolgimento: annuale;
 - c. ubicazione: Piazza Giovanni Palatucci;
 - d. superficie complessiva: mq. 2.000;
 - e. tipologia dei posteggi: area scoperta;
 - f. superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.000.
2. La planimetria Allegato F riporta l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

Articolo 43 - Calendario delle fiere

1. La fiera mercato nell'ambito dei festeggiamenti in onore del SS. Salvatore si svolge, in data variabile, annualmente su tre giornate; quella in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie si svolge annualmente i giorni 1 e 2 luglio; il Mercatino Natalizio si svolge annualmente su due giornate, la prima nella settimana precedente il Natale e la seconda nella settimana precedente il Capodanno.

Articolo 44 - Rinvio normativo

1. Alle fiere mercato, di cui agli articoli 40, 41 e 42 si applicano, oltre alle norme generali per lo svolgimento dei mercati, tutte le norme previste per la Fiera dei Martiri.

**Articolo 45 - Mostra Mercato dei prodotti
tipici dell'Alta Valle del Calore - Sagra della
Castagna: localizzazione, caratteristiche
dimensionali e tipologiche**

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate alla fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **Allegato G** al presente regolamento, sono così stabiliti:
- a. tipologia del mercato: fiera mercato specializzata riservata ai produttori ed ai trasformatori di prodotti tipici locali in genere e della castagna in particolare;
 - b. periodicità di svolgimento: annuale, su due giornate, entro i primi nove giorni di novembre;
 - c. ubicata in Piazza Bartoli, Piazza Giacomo MoscarIELLO, Via Michelangelo Cianciulli.
 - d. superficie complessiva mq. 3.000;
 - e. superficie complessiva dei posteggi: mq. 500;
2. La planimetria Allegato G riporta l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

**Articolo 46 - Calendario della Mostra
Mercato**

1. La Mostra mercato si svolge su due giornate entro i primi nove giorni del mese di novembre.

Articolo 47 - Partecipanti

1. L'esposizione e la vendita sono riservate a produttori, trasformatori e rivenditori di prodotti tipici locali del comprensorio dell'Alta Valle del Calore ed in particolare della castagna di Montella I.G.P.
2. Alla mostra possono partecipare anche enti pubblici e associazioni.
3. Le norme tese a disciplinare la presentazione della domanda, l'ammissione alla fiera, il contributo fiera, il calendario e gli orari

di svolgimento, le regole da rispettare da parte dei partecipanti, sono fissate con deliberazione della *Giunta Comunale* in relazione ad ogni singola edizione.

Articolo 48 - Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

SOMMARIO

Titolo I - Norme comuni	1
Articolo 1 - Inquadramento normativo	1
Articolo 2 - Definizione.....	1
Articolo 3 - Autorizzazioni	1
Articolo 4 - Rispetto delle norme igienico sanitarie	1
Articolo 5 - Uffici competenti.....	2
Titolo II - Commercio in forma itinerante	2
Articolo 6 - Esercizio dell'attività	2
Articolo 7 - Vendite a domicilio	2
Articolo 8 - Orario d'esercizio.....	3
Articolo 9 - Rilascio di nuove autorizzazioni.....	3
Titolo III - Commercio a posto fisso	3
Articolo 10 - Atto di conferma	3
Articolo 11 - Norme generali in materia di funzionamento dei mercati.....	3
Articolo 12 - Norme generali per l'utilizzo del posteggio	4
Articolo 13 - Norme generali per la vendita	5
Articolo 14 - Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche.....	5
Capo I - Disciplina per lo svolgimento del mercato settimanale.....	5
Articolo 15 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche	5
Articolo 16 - Giorno ed orario di svolgimento	5
Articolo 17 - Criteri per la concessione dei posteggi	6
Articolo 18 - Trasferimento della concessione dei posteggi	6
Articolo 19 - Canoni per la concessione dei posteggi - Norma di rinvio	6
Articolo 20 - Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi	6
Articolo 21 - Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli	7
Articolo 22 - Criteri d'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli	7
Articolo 23 - Scambio di posteggio	7
Articolo 24 - Revoca della concessione	7
Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria di spunta....	8
Articolo 26 - Commissione consultiva del mercato settimanale	8
Capo II - Disciplina per lo svolgimento di fiere, mostre mercato e sagre	8
Articolo 27 - Fiera dei Martiri: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche	8
Articolo 28 - Calendario della Fiera	9
Articolo 29 - Soggetti legittimati a partecipare.....	9
Articolo 30 - Limitazione dell'area della fiera.....	9
Articolo 31 - Aree espositive	9
Articolo 32 - Superficie dei posteggi.....	9
Articolo 33 - Domande di partecipazione.....	10
Articolo 34 - Documenti necessari per far valere i titoli di priorità dei dante causa.....	10
Articolo 35 - Concessione dei posteggi	10
Articolo 36 - Criteri di assegnazione dei posteggi	10
Articolo 37 - Oneri per la concessione del posteggio	11
Articolo 38 - Graduatoria.....	11
Articolo 39 - Assegnazione di posteggi liberi.....	11
Articolo 40 - Festeggiamenti in onore del SS. Salvatore: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato	11

Articolo 41 - Festeggiamenti in onore della Madonne delle Grazie: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche della fiera mercato	11
Articolo 42 - Mercatino Natalizio: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche	12
Articolo 43 - Calendario delle fiere	12
Articolo 44 - Rinvio normativo	12
Articolo 45 - Mostra Mercato dei prodotti tipici dell'Alta Valle del Calore - Sagra della Castagna: localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche.....	12
Articolo 46 - Calendario della Mostra Mercato.....	12
Articolo 47 - Partecipanti	12
Articolo 48 - Norma finale.....	13